

Pagamento/compensazione ore supplementari/lavoro straordinario secondo CCL 2026-2029

Tipo di ora	Supplementi	Tipo di compensazione		
		Pagamento	Compensazione (congedo)	Autorizzazione/Condizioni

Da 40 a 50 ore settimanali nel corso dell'anno – escluso lavoro di recupero (art. 26 CCL)				
ore supplementari rispetto al conteggio annuale delle ore supplementari art. 20.2-21.3 CCL	no	no	Ore compensate da tempo libero di pari durata nell'ambito del conteggio annuale delle ore supplementari	

Oltre 50 ore settimanali nel corso dell'anno – con riserva delle disposizione degli articoli 12 e 13 LL; 25 OLL 1				
Lavoro straordinario art. 22 CCL  possibile solo LU-SA 6:00-23:00 art. 12-13 LL; art. 25 OLL 1	sì Tutte le ore intere alla fine del mese successivo con supplemento del 25%	Inoltre, alla fine del mese successivo deve essere corrisposto un supplemento del 25% per ogni ora di straordinario.	Vedi condizione (cfr. a destra)	Solo su richiesta del lavoratore e previo accordo scritto individuale è possibile compensare le ore supplementari senza supplemento di tempo.  Le date dei giorni di compensazione sono stabilite di comune accordo tra il lavoratore e il datore di lavoro.

Ore supplementari rispetto al relativo conteggio annuale – data di riferimento 31 dicembre			
Meno di 100 ore supplementari all'anno	no	Il saldo del conteggio annuale delle ore supplementari al 31 dicembre deve essere compensato entro il termine dell'anno successivo, di comune accordo tra datore di lavoro e lavoratore, con tempo libero o pagamento, entrambi senza supplemento.	Se non viene raggiunto un accordo sulla compensazione o sul pagamento, il datore di lavoro e il lavoratore decidono ciascuno in merito al 50% delle ore supplementari da smaltire (compensazione o pagamento o combinazione di entrambi). La compensazione delle ore supplementari va registrata per iscritto.

Ore supplementari rispetto al relativo conteggio annuale – data di riferimento 31 dicembre				
Oltre 100 ore supplementari all'anno	<b>sì</b> pagare l'eccedenza nel gennaio dell'anno successivo con un supplemento del 25%	L'eccedenza va pagata nel gennaio dell'anno successivo con un supplemento del 25%	Vedi condizione (cfr. a destra)	Solo su richiesta del lavoratore e previo accordo scritto individuale è possibile compensare le ore supplementari senza supplemento di tempo. Le date dei giorni di compensazione sono stabilite di comune accordo tra il lavoratore e il datore di lavoro.

1.1 Per lavoro di sabato, notturno, di domenica e nei giorni festivi, vengono versate le seguenti indennità (art. 25.1 CCL)

Orario	Domenica / Giorni festivi	Lunedì - Venerdì	Sabato
00:00-06:00	100%	50%	50%
06:00-13:00	100%	0%	0%
13:00-23:00	100%	0%	25%
23:00-24:00	100%	50%	50%

**1.2 Nessuna doppia compensazione** – Qualora vengano pagati supplementi per lavoro di sabato, notturno, di domenica e nei giorni festivi, non sono dovuti ulteriori supplementi salariali del 25% per un eventuale lavoro straordinario (art. 22.3 CCL).

2 Il lavoro di recupero viene utilizzato come compensazione del tempo di lavoro dei ponti e dei giorni liberi supplementari. Il lavoro di recupero, comprensivo delle giornate da compensare, viene definito per iscritto dal datore di lavoro all'inizio di ogni anno. Non è considerato lavoro straordinario e/o lavoro supplementare. Serve a compensare sia i giorni festivi eccedenti rispetto ai nove giorni festivi pagati, sia eventuali ponti (art. 26 CCL).